

11.09.2009

CORRIERE DEL TICINO

Lo Scudo fiscale sotto la lente

Seminario per fare il punto e per proporre soluzioni operative. La manifestazione è stata organizzata a Lugano dal Centro di Studi Bancari per rispondere alla necessità di chiarezza degli operatori locali. Gli oratori hanno sondato i principali aspetti tecnici del provvedimento.

Ieri al Palazzo dei Congressi a Lugano si è tenuto il seminario del Centro di Studi Bancari «Scudo fiscale: il punto della situazione e soluzioni operative».

Indubbiamente si sentiva la necessità di chiarezza intorno sia alla normativa relativa allo scudo fiscale ter, sia per quanto concerne il contesto normativo italiano cui tale disciplina si inserisce con tutte le modifiche che sono intervenute nel corso degli anni che intercorrono tra la prima e l'attuale edizione. Infine, la preoccupazione degli operatori è legata sicuramente alle modifiche delle condizioni che da qualche mese stanno impattando sulla piazza: dagli attacchi al segreto bancario alla politica di perseguimento da parte dell'OCSE di arrivare a uno scambio automatico di informazioni amministrative.

Al seminario, moderato da Claudio Generali, presidente dell'Associazione bancaria ticinese, sono intervenuti nell'ordine: Renzo Parisotto, componente della Commissione tributaria dell'Associazione bancaria italiana e vice presidente della Banque de Dépôts et de Gestion a Lugano, l'avv. Edward Greco, direttore dell'Istituto di Diritto tributario del Centro di Studi Bancari e socio dello Studio legale tributario Fantozzi e Associati a Lugano, Franco Polloni, membro della Direzione generale, Wealth Management Services BSI SA a Lugano e Severino Pugliesi, managing director del Credit Suisse Italia, Milano.

Gli interventi si sono caratterizzati per lo spessore tecnico: soprattutto il dott. Parisotto si è soffermato sulla descrizione della normativa strettamente attinente questa edizione dello scudo fiscale, evidenziando le differenze rispetto a quanto previsto nello scudo di otto anni fa, sottolineando, tuttavia, che alcune precisazioni devono essere necessariamente rinviate alla circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Il dott. Parisotto si è soffermato su tre concetti intorno ai quali si sono aperte ampie discussioni: le modalità di emersione, il rimpatrio e la regolarizzazione; la possibilità di documentare tutte le informazioni concernenti gli strumenti finanziari; i conti segreti, aspetto estremamente delicato per gli intermediari, ma che consente al contribuente il completo anonimato fiscale dei dati relativi alle operazioni emerse effettuate nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Eventualità possibile a condizione che tutti i redditi accolti in questi conti anche successivamente al rimpatrio siano assoggettati a ritenuta a titolo definitivo o a imposta sostitutiva da parte di un sostituto d'imposta residente.

Un altro importante aspetto sul quale il dott. Parisotto si è soffermato è il coordinamento tra la disciplina dello scudo fiscale e la normativa antiriciclaggio italiana: infatti, alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero si applicano anche tutte le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti da tale disciplina.

L'avv. Greco, premettendo che lo scudo consente di sanare la posizione relativa al capitale detenuta all'estero, ma non la fonte di questi capitali, si è concentrato soprattutto su alcune strutture interessate dall'attuale disciplina relativa a questo scudo fiscale, particolarmente interessanti per l'intermediario estero, specificando che probabilmente la modalità di emersione a cui si ricorrerà maggiormente sarà il rimpatrio. Per gli intermediari esteri risultano particolarmente interessanti tre ipotesi, alla luce della possibilità di ricorrere al

rimpatrio giuridico, in particolare: le intestazioni fiduciarie, le polizze assicurative e alcune entità giuridiche come i trust e le fondazioni di famiglia.

In particolare, nel caso di intestazioni fiduciarie, la fiduciaria italiana opera quale sostituto d'imposta: il cliente, in tal caso, deve aprire un rapporto di mandato con la fiduciaria, la quale deve avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa italiana. Con il rimpatrio virtuale terminano gli obblighi dichiarativi in quanto questi gravano sulla fiduciaria.

L'intervento del dott. Polloni si è caratterizzato per la contestualizzazione della normativa relativa allo scudo fiscale ter in ambito svizzero: le iniziative dell'OCSE il cui obiettivo finale è quello di arrivare a uno scambio automatico di informazioni in ambito amministrativo, la direttiva europea sulla tassazione del risparmio, sottoposta a un processo di revisione cominciato nel 2005. Questo processo è cominciato perché questa direttiva presenta diverse lacune che effettivamente sono state sfruttate: tali modifiche riguarderanno gli ambiti di applicazione della direttiva stessa, la rinegoziazione delle convenzioni contro la doppia imposizione in virtù dell'adesione della Svizzera all'art. 26 OCSE.

L'intervento si è chiuso con la proposta di un progetto elaborato da BSI, presentato per la prima volta in occasione di questo evento che vuole essere una risposta alle continue pressioni sul segreto bancario, per cui ormai viene equiparato all'evasione o alla frode fiscale. Tale modello prevede un allargamento dell'imposizione a tutti i redditi bancari, che viene a svolgere il ruolo di agente pagatore applicando le aliquote applicate nello Stato di residenza. Il prelievo, così effettuato, tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni, verrebbe versato al Paese del beneficiario, salvando così l'anonimato e consentendo così al cliente di assolvere in modo completo agli adempimenti fiscali a suo carico. In questo senso, pur nella consapevolezza di particolari tecnici importanti ancora da studiare, tale modello consentirebbe al cliente di essere tax compliant.

L'ultimo intervento, del dott. Pugliesi, si è concentrato sull'esperienza di un gruppo internazionale come il Credit Suisse, che già nell'edizione precedente ha sfruttato lo scudo come un'opportunità, nonostante l'aumento della complessità normativa e fiscale, attraverso lo sviluppo e l'adattamento della propria struttura organizzativa.

“fine”